

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5831 del 16/12/2019
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop." ĩ Viano.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-6009 del 13/12/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno sedici DICEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Pratica n. 26737/2018

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "**LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop.**" – **Viano**.

LA DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamato che la Ditta "LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop." avente sede legale e stabilimento in comune di Viano - Via delle Piane 1 - Provincia di Reggio Emilia, è titolare di Autorizzazione ambientale prot. 5056 del 30/01/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia, per lo svolgimento dell'attività di produzione di prodotti lattiero caseari;

Vista la domanda di modifica della suddetta Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta "**LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop.**", ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, per lo stabilimento sito in comune di **Viano – Via delle Piane n.1** - Provincia di Reggio Emilia ed acquisita da Arpae al PG/10498 del 10/08/2018 e le successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/78418 del 17/05/2019 e PG/124493 del 07/08/2019;

Rilevato che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

1. Proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06;
2. Modifica sostanziale dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;
3. Proseguimento senza modifica della comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n. 447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n. 227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001;

Preso atto che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Tenuto conto che trattasi di modifica sostanziale del titolo abilitativo relativo allo scarico idrico dovuta a rivalutazione e adeguamento dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali in conseguenza di un incremento dei volumi di acque reflue da trattare dipendente da variazioni di attività produttiva del caseificio;

Acquisita la relazione tecnica di ARPAE - Servizio Territoriale n.PG/2019/125782 del 09/08/2019 relativamente allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive della acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale con particolare riferimento ai volumi di tali acque reflue scaricate;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lgs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti medi di combustione;

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "**LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop.**" ubicato nel comune di Viano – Via delle Piane n.1 - Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs. 152/06.
Acque	Autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

2) che la presente sostituisce l'Autorizzazione Unica Ambientale n.prot.5056/151/2014 del 30/01/2015 adottata dalla Provincia di Reggio Emilia per la Ditta "LATTERIA SOCIALE TABIANO Soc. Coop.";

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06;

- **Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, con recapito in corpo idrico superficiale ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) Sono fatti altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

6) La presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente.

7) La domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) Eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) Di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

La Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(D.ssa Valentina Beltrame)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta "**LATTERIA SOC. TABIANO Soc. Coop. Agr.**" è autorizzata a svolgere l'attività di produzione di formaggio Parmigiano Reggiano negli impianti ubicati in Comune di **Viano – Via delle Piane n.1** - Provincia di Reggio Emilia, con le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E1	CENTRALE TERMICA PRODUZIONE VAPORE A GASOLIO DA 1162 Kw	1500	7	4	Materiale particellare Ossidi di azoto Ossidi di zolfo	< 50 < 500 < 100	(*)

(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

I limiti di emissione per **gli ossidi di zolfo** si considerano rispettati se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o minore allo 0,1%.

- 1) Per il controllo del rispetto del limite di emissione delle portate, del materiale particellare, degli ossidi di azoto, degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi previsti dalla normativa vigente.
- 2) La Ditta è tenuta ad utilizzare nel generatore di vapore E1 gasolio con un contenuto di zolfo non superiore allo 0,1 % in massa;
- 3) Per l'impianto di combustione generante l'emissione **E1**, che si configura quale impianto di combustione medio, restano fermi gli obblighi introdotti dal D.Lgs.183/17 in attuazione della direttiva 2015/2193/UE, pertanto dovrà essere presentata apposita istanza di adeguamento entro i termini indicati dal comma 6 dell'art.273-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 4) Entro **60 giorni** dal rilascio dell'A.U.A. il gestore dovrà provvedere a fornire ad ARPAE tutti gli elementi per la registrazione dei medi impianti di combustione previsti dalla parte IV-bis dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs.152/06 e s.m.i..
- 5) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per l'emissione n.1.
- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.

7) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti PG/10498 del 10/08/2018 e le successive integrazioni acquisite rispettivamente al PG/78418 del 17/05/2019 e PG/124493 del 07/08/2019;

8) Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di misura, devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro.

9) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

10) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa è demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.

Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, il documento redatto da A.R.P.A.- Regione Emilia Romagna "Indicazioni tecniche per il controllo strumentale delle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative a strategia di campionamento, condizioni di sicurezza e accessibilità al punto di prelievo, metodi di campionamento, analisi e incertezza di misura.

In caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta è tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Inoltre si precisa che:

1. nel caso in cui la disattivazione delle emissioni perduri per un **periodo continuativo superiore a 2 (due) anni** dalla data della comunicazione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge, relativamente alle stesse emissioni;

2. nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni **entro 2 (due) anni** dalla data di comunicazione della loro disattivazione, la stessa Ditta dovrà:

a) dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e Concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;

b) dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;

c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta è tenuta ad effettuare il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.

Allegato 2 - Scarico delle acque reflue industriali, inclusive delle acque reflue domestiche, in corpo idrico superficiale, ai sensi del D. Lgs. 152/06.

Il caseificio svolge attività di lavorazione di circa 6500 t/anno di latte per la produzione di formaggio Parmigiano – Reggiano e altri derivati del latte;

Lo scarico oggetto di autorizzazione è costituito dalle acque reflue industriali formate dalle acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate nell'attività e dei pavimenti, dalle condense originate dai generatori di vapore, dalle caldaie polivalenti, dagli impianti di refrigerazione e dai reflui di rigenerazione degli addolcitori a cui si uniscono le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento;

La richiesta di modifica della precedente Aua (prot. 5056 del 30/01/2015 della Provincia di Reggio Emilia) è stata presentata dalla Ditta a seguito delle variazioni previste sull'impianto di trattamento dei reflui aziendali dopo valutazione sulla sua potenzialità e dimensionamento, anche rispetto all'aumento dei volumi annui di latte lavorato che determina un incremento della portata giornaliera di reflui in arrivo all'impianto stesso.

Nella relazione la Ditta prevede di apportare migliorie all'impianto di depurazione come di seguito descritto. L'impianto di trattamento delle acque reflue attualmente in funzione, dimensionato per trattare una portata di circa 16 m³/giorno di acque reflue, è composto da un sistema di sollevamento iniziale dei reflui, da una vasca di accumulo, da un comparto di denitrificazione, da un impianto in continuo di ossidazione a fanghi attivi, da un comparto di sedimentazione e da una vasca di ispessimento fanghi.

In vista di un incremento della portata giornaliera dei reflui in arrivo all'impianto, da 16 a 22 m³/giorno, la Ditta prevede di trasformare l'impianto modificando le vasche esistenti e sostituendo il sistema di ossidazione biologica a fanghi attivi esistente con uno di tipo discontinuo a ciclo Sequencing Batch Reactor (S.B.R.), in grado di garantire un adeguato volume di ossidazione per il processo di degradazione biologica e di permettere l'eliminazione del comparto di sedimentazione. La Ditta prevede inoltre di sostituire il sistema di fornitura e diffusione dell'aria all'interno del comparto di ossidazione.

Il nuovo impianto di depurazione delle acque reflue sarà pertanto composto da:

linea acque

- 1 vasca di accumulo ed equalizzazione da 35,64 m³ dotata di 1 pompa, per il sollevamento dei reflui da inviare al trattamento, azionata in automatico da sensori di livello;
- 1 comparto di ossidazione biologica a fanghi attivi con ciclo S.B.R. formato da 4 vasche in serie del volume totale di circa 83 m³, dotato di un sistema di aerazione composto da 2 soffianti (uno di scorta) che alimentano un tappeto dotato di diffusori per l'aria; nell'ultimo comparto è presente la pompa per il ricircolo del fango. Tale reattore SBR permetterà di dosare il cloruro ferrico, mediante 1 pompa dosatrice, per la rimozione chimica del fosforo. E' presente una pompa sommergibile per lo scarico delle acque depurate al termine della fase di sedimentazione ed 1 pompa per lo scarico dei fanghi di supero nell'ispessitore;
- a valle idraulica della linea acque è presente un pozzetto fiscale per ispezione e prelievo;

linea fanghi

nell'impianto il fango di supero tramite pompa è scaricato nell'ispessitore del volume di circa 17 m³ dal quale viene periodicamente estratto per gli smaltimenti. L'ispessitore è dotato di pompa galleggiante per reinviare il liquido surnatante in testa all'impianto

Lo scarico è discontinuo in base al funzionamento a ciclo Sequencing Batch Reactor (S.B.R.) per 365 giorni/anno. Un ciclo di trattamento in totale ha la durata di 6 ore, al termine della fase di sedimentazione si attiva lo scarico per una portata massima di 22 m³/giorno

Le acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento hanno una proprie rete di raccolta separata da quella dei reflui industriali, sono trattate mediante fossa imhoff e successivamente confluiscono nel comparto di ossidazione S.B.R. insieme alle acque reflue industriali;

Nello stesso stabilimento è presente una rete fognaria separata, con recapito in corpo idrico superficiale, che raccoglie le acque provenienti dai pluviali delle coperture e dei piazzali dello stabilimento dove non si svolgono attività sporcanti e che pertanto non rientrano fra quelle oggetto di autorizzazione ai sensi della DGR 286/2005.

L'approvvigionamento idrico avviene tramite acquedotto;

Il corpo recettore delle acque di scarico è il Rio Fagiano, appartenente al bacino idrografico del Fiume Secchia;

La planimetria di riferimento è la tavola 02 del 07/08/2019 allegata alle integrazioni della Ditta acquisite al PG di Arpae n. 124493 del 07/08/2019.

Prescrizioni

1. Nella realizzazione delle modifiche all'impianto di trattamento ed alla rete fognaria, dovranno essere rispettati gli elaborati grafici progettuali ed i contenuti delle relazioni tecniche presentate;
2. La Ditta, prima e propedeuticamente alla realizzazione dell'impianto di trattamento dei reflui in progetto, deve acquisire i titoli abilitativi edilizi e qualunque altro titolo necessario alla realizzazione/installazione delle opere/manufatti relativi dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali oggetto della presente autorizzazione allo scarico;
3. L'adeguamento dell'impianto di depurazione deve essere effettuata secondo le indicazioni del costruttore. Al termine dell'installazione dovrà essere rilasciata dichiarazione da parte del Direttore dei Lavori attestante la conformità al progetto approvato e la rispondenza alle indicazioni citate. Tale dichiarazione dovrà essere conservata per essere messa in visione all'atto delle ispezioni;
4. Al termine dell'installazione dell'impianto di trattamento acque, e comunque entro 3 mesi dal ricevimento della presente Autorizzazione, dovrà essere eseguita la messa in esercizio dello stesso (collaudo), completo di autocontrollo dello scarico il cui esito attesti la rispondenza ai limiti di legge. Entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, la Ditta deve darne comunicazione, unendo dichiarazione del collaudo a firma di un Tecnico Abilitato ed allegando copia del risultato analitico, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale di Reggio Emilia ed al Comune territorialmente competente;
5. Lo scarico finale delle acque reflue industriali deve rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D.L.gs 152/06;
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente;
8. La rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere mantenuta separata dalla rete di raccolta delle acque reflue industriali e domestiche. Le acque meteoriche non devono essere immesse nel sistema di depurazione;

9. Il punto individuato per il controllo dello scarico deve essere identificato chiaramente, predisposto e attrezzato con pozzetto di ispezione e prelievo, idoneo a garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto della metodologia IRSA.
10. Per la discontinuità dello scarico, dovuta ai cicli di trattamento che si succedono nella giornata, dovrà essere riportata, presso il quadro di comando, la tempistica della sua attivazione per consentire il controllo dello stesso. Nell'arco della giornata, lo scarico dovrà comunque essere attivato per un numero di volte congruente con la durata dei cicli di trattamento dell'impianto.
11. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo sugli impianti di depurazione e reti fognarie da Ditta specializzata. La documentazione relativa agli interventi di manutenzione effettuati deve essere conservata presso lo stabilimento e tenuta a disposizione degli organi di controllo;
12. I rifiuti (fanghi) derivanti dall'impianto di trattamento delle acque dovranno essere conferiti a ditte autorizzate al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente e le operazioni di carico e scarico di tali materiali dovranno essere registrate conformemente alla medesima normativa;
13. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione dovranno essere messi in atto i sistemi previsti dalla ditta in caso di emergenza e la stessa dovrà darne immediata comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e Servizio Territoriale;
14. Gli allarmi collegati alle apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere posizionati in zona dove siano facilmente controllabili dal personale addetto.
15. Dovranno essere effettuati 2 autocontrolli analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare sulle acque reflue scaricate per la verifica del rispetto dei limiti tabellari di cui alla tabella 3, Allegato 5 alla parte III del D. L.gs 152/06, per i parametri pH, SST, BOD5, COD, cloruri, azoto ammoniacale, fosforo totale, ferro, alluminio, grassi e oli animali e vegetali, su un campione di tipo medio – composito prelevato nell'arco di almeno 3 ore nell'ambito dell'attivazione dello scarico.
16. Per i campioni prelevati dovrà essere redatto apposito verbale sul quale annotare le modalità di campionamento.
17. I verbali di campionamento ed i certificati analitici devono essere conservati presso l'insediamento per essere a disposizione degli agenti accertatori.
18. Deve essere effettuata operazione periodica di pulizia e manutenzione del punto di scarico in prossimità del corpo idrico recettore, tale punto di scarico dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento dei reflui di scarico.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Trattasi di proseguimento di attività senza modifiche, in quanto l'intervento prevede una rivalutazione e adeguamento dell'impianto di trattamento (vasche di ossidazione e sedimentatore) delle acque reflue industriali a seguito di un incremento dei volumi di latte lavorati all'anno.

Pertanto, fermo restando quanto riportato nella precedente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da cui risultava la compatibilità acustica dell'attività svolta dalla Ditta, la stessa è tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- l'attività deve essere condotta in conformità a quanto previsto dalla documentazione presentata, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità delle sorgenti previste deve essere preventivamente valutata;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione degli impianti e che, con la necessaria periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti vigenti.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.